

VERBALE DI RIUNIONE SINDACALE

Il 13 maggio 2011 alle ore 16 presso la sede di Cava de' Tirreni si sono riuniti:

per la spa SILBA i Sigg.ri Dott Riccardo de Falco, Dott. Giovanni di Giura, Geom. Gaetano Pergamo, assistiti dall'Avv Gian Carlo Alemagna;

per le OOSS:

per la UIL i Sigg.ri MALANCONI ANTONIO; ALBANO RAFFAELE; CELESTI GIOVANNI; PALUMBO ALFONSO

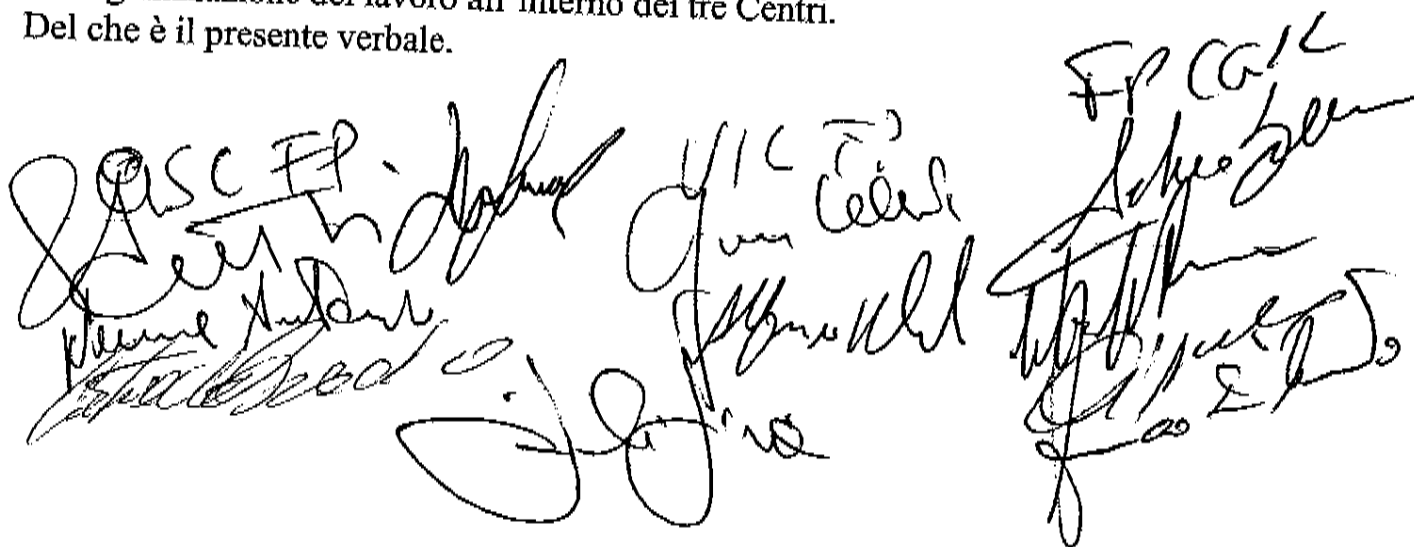
per la CISL i Sigg.ri ANTONACCHIO PIETRO, DI MACCORTO AUGURO, ANTONIO NENNA, OSVALDO CASTIELLO

per la CGIL i Sigg.ri ARTURO SESSA, FRANCO D'AMATO, ROSANNA CALIFANO, ERISCUOLO RANZOLA

le parti si sono riunite per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) esame delle modalità delle modalità di applicazione del contratto di solidarietà;
- 2) varie ed eventuali.

Le parti dopo ampia discussione deliberano di approvare la proposta di contratto di solidarietà allegata al presente verbale. Le OOSS s'impegnano a sottoporre lo stesso ai dipendenti della spa SILBA ed a rivedersi presso l'ORMEL di Napoli il prossimo 19 maggio. Le parti s'impegnano a riunirsi nuovamente dopo la stipula del contratto di solidarietà per definire le modalità operative dello stesso e le necessarie modifiche all'organizzazione del lavoro all'interno dei tre Centri. Del che è il presente verbale.



CAVA DEL TIRRENO
13/05/2011

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL C.D.S.

- Il C d S avrà inizio il primo giugno 2011 e terminerà il 31 maggio 2012;
 - La riduzione è prevista nella misura massima di 4 ore a settimana per tutto il personale occupato a 36 o 38 ore, con una riduzione massima del 11,11% dell'orario settimanale per ogni lavoratore interessato, si articolerà in via generale in termini orizzontali, ossia con riduzione della prestazione giornaliera, ma compatibilmente al regolare svolgimento delle attività assistenziali, potrà essere concentrata in giornate intere o gruppi di giornate; le categorie apicali: gli Amministratori, subiranno una riduzione dell'orario settimanale di 7,60 ore;
 - in presenza di situazioni particolari, come la riorganizzazione dei servizi di assistenza richiesta dalle Autorità competenti, potrà essere effettuata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al contratto di solidarietà, in conformità al CCNL del settore ed alle norme previste dall'art 5 della L. 23/1993, senza la stipula di un nuovo accordo ma unicamente con la comunicazione alle OO SS ed ai competenti Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro;
 - le eventuali ore prestate oltre quelle concordate con il presente contratto di solidarietà, nei limiti delle 36 o 38 ore settimanali, non potranno mai essere considerate lavoro straordinario e pertanto non daranno diritto al riconoscimento di maggiorazioni;
 - la riduzione di orario settimanale sarà applicata a n° 292 dipendenti ripartiti in diverse qualifiche e professionalità sui tre Centri gestiti dalla spa SILBA;
 - Al fine di realizzare il migliore livello di assistenza possibile e per sopperire alle diverse esigenze imposte dalla riorganizzazione dei servizi, ai dipendenti delle tre strutture si provvederà ad una nuova organizzazione aziendale al fine di determinare una equa ed uniforme redistribuzione del carico di lavoro ed una omogeneità assistenziale in tutte e tre le strutture aziendali. Sarà applicata la mobilità interna per tutti i tipi di professionalità esistenti, anche se non interessati direttamente alla riduzione di orario settimanale, conformemente a quanto previsto dal CCNL;
 - Il personale che attualmente svolge la propria attività su più turni con periodicità inferiore al mese percependo la correlata indennità di turno, poiché essa varierà in funzione del nuovo modello organizzativo, a decorrere dal primo giugno 2011 la periodicità della turnazione da settimanale a mensile, e pertanto non percepirà l'indennità di turno.
 - qualora si presentasse, nel periodo di vigenza del contratto di solidarietà, un sostanziale incremento dei corrispettivi riconosciuti dalla Regione Campania alle prestazioni assistenziali svolte dalla Società, una riduzione dei tempi di attesa del pagamento delle prestazioni e venissero modificate le norme previste dal Decreto n° 6 del 04/02/2010 della Regione Campania, le parti s'impegnano a ricontrarsi per adottare le misure idonee per ripristinare gli orari attualmente svolti dal personale ed a quanto concordato nel presente contratto di solidarietà;
 - la società s'impegna a richiedere agli Organi competenti di pagare direttamente ai dipendenti interessati al Contratto di Solidarietà il contributo di propria spettanza previsto dalla legge;
 - le clausole, tutte del presente accordo, sono inscindibili fra loro e pertanto, condizione per l'efficacia e la validità dello stesso è costituita dalla firma dello stesso di tutte le Parti interessate, che firmandolo intendono esprimere la completa adesione a tutte le norme in esso contenute;
- con la sottoscrizione del presente verbale, la procedura di mobilità per la riduzione di n° 134 dipendenti deve ritenersi revocata.

CGT CFP
Sila SilaCGIL
AlfonsoUIL FPC
GianluigiCISL FFP
Gianluigi

F. M. J. A. M. J.

